



Foto Paolo Renier

L'IMPIANTO DEL VIGNETO

La Giunta Regionale, con delibera del 25 luglio 2003 (n. 2257) recepisce e rende attuative le disposizioni comunitarie del settore viticolo. La delibera, di cui nelle pagine seguenti si riportano alcuni punti attinenti a quanto in argomento, è stata la meta di un lungo percorso che ha visto coinvolti gli Organi Comunitari, Nazionali, Regionali e Provinciali. In particolare vengono regolate tutte le azioni per l'estirpo con o senza reimpianto del vigneto, viene istituita una Riserva regionale dei diritti di impianto, vengono elencati i vitigni consigliati, ammessi e in osservazione, vengono specificati i termini per il passaggio di proprietà del diritto all'impianto del vigneto, per il calcolo delle superfici vitate etc.

I contenuti e le disposizioni riportate nella citata delibera si pongono come obiettivo di armonizzare, tutelare e guidare su solide basi cognitive un settore sicuramente importante e strategico per l'economia regionale.

Al di là degli aspetti legislativi, questo capitolo tratta dell'impianto e della gestione annuale del vigneto con i seguenti obiettivi: progettare il vigneto secondo le più moderne tecniche e conoscenze; ottenere il massimo potenziale quanti-qualitativo del vendemmiato, limitando il più possibile l'impatto negativo delle strategie prescelte ed attuate nei confronti dell'ambiente; ricercare e raggiungere l'equilibrio della vite e la qualità ottimale delle uve ottenibili in un dato ambiente e nel contesto dell'annata; permettere l'espressione massima delle difese naturali e limitare la pressione delle ampelopatie.